

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2023, il giorno 03 del mese di novembre alle ore 19.00, presso la sede legale sita in Desio (MB) in Via Milano n. 390, sono stati convocati in seconda convocazione gli associati e gli organi direttivi dell'Associazione "ASSOCIAZIONE WHITE MATHILDA" con sede in Desio (MB) In Via Milano n. 390, codice fiscale 91119130150, costituita in data 19 aprile 2010 con scrittura privata registrata presso Agenzia delle Entrate Ufficio di Desio in data 21 aprile 2010 con il numero 3548 mod. 3 e retta dallo statuto allegato al verbale dell'assemblea degli associati, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Desio in data 21 ottobre 2020 con il numero 3188 serie 3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Integrazione dell'atto costitutivo dell'Associazione, mediante il ripristino del numero minimo di 7 associati fondatori, così come stabilito dall'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 117/2017 in tema di Associazioni di Promozione Sociale;
- 2) Adozione ed approvazione di un nuovo testo di "Statuto" in sostituzione dell'attuale, al fine di recepire gli adeguamenti statutari previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in tema di Associazioni di Promozione Sociale e adozione della qualifica di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale";
- 3) Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente e Legale rappresentante signora Luisa Giuseppina Oliva, che premette:



- che la 1^a convocazione dell'assemblea straordinaria del giorno 31 ottobre 2023 2023 alle ore 19.00, è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo, come da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario;
- che l'avviso di convocazione prevedeva la 2^a convocazione, in questo giorno alle ore 19.00 per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Ciò premesso

Essa Comparsa, fa constatare dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

La Comparsa dà atto che l'assemblea si svolge come segue:

- Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, la signora Luisa Giuseppina Oliva, la quale, consenziente l'Assemblea, chiama a fungere da Segretario il signor Giuseppe Allievi, che accetta.

Dopo di che fa constatare e dichiara:

- che è presente l'intero Organo di amministrazione in carica, nella persona degli associati signori:
 - Luisa Giuseppina Oliva, Presidente;
 - Giovanni Oliva, Vicepresidente;
 - Marinella Italiano, Amministratore;
 - Giuseppe Allievi, Amministratore e Segretario;
 - Francesca Ferrario, Amministratore;
- che sono inoltre legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe, che restano acquisite agli atti sociali, altri 2 (due) associati su un totale di numero 7 (sette) associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati, come da elenco delle presenze conservato agli atti dell'Ente, identificati dallo stesso Presidente, che dichiara di averne accertato l'identità riconoscendoli direttamente e la legittimazione di intervento;

- che il numero degli associati presenti rispetta i quorum costitutivi previsti dallo Statuto in tema di assemblea straordinaria;

- che pertanto l'assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente signora Luisa Giuseppina Oliva prende atto del mancato requisito numerico degli associati fondatori al momento della costituzione dell'Associazione e, nel contempo, afferma e ribadisce la volontà associativa di voler divenire una Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della normativa stabilita dal D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente espone le ragioni per le quali si rende necessario integrare l'atto costitutivo del 19 aprile 2010, ripristinando il numero minimo di sette associati fondatori.

A tale proposito, il Presidente comunica:

- ✓ che in data 19 aprile 2010 l'Associazione si è costituita con numero quattro soci fondatori, nello specifico, i signori:

- Luisa Giuseppina Oliva;

- Emanuela Folliero;

- Gabriella Pintacuda;

- Maria Barroccu;

- ✓ che le associate signore Emanuela Folliero e Gabriella Pintacuda non sono più associate dell'Associazione.

Al fine di ripristinare il numero minimo di componenti costitutivi, così come previsto dal D. Lgs n. 117/2017, il Presidente propone di attribuire ai seguenti associati la qualifica di associato fondatore:

- Giovanni Oliva, nato a Limbiate (MI) il giorno 26 ottobre 1949, residente a Buccinasco (MI) in Via Domenico Cimarosa, n. 2/A, codice fiscale LVOGNN49R26E501O;

- Marinella Italiano, nata a Milano (MI) il giorno 19 gennaio 1952, residente a Lodi Vecchio (LO) in Via 4 Novembre n. 4, codice fiscale TLNMNL52A59F205X;
- Giuseppe Allievi, nato a Desio (MB) il giorno 7 ottobre 1943, residente a Desio (MB) in Via De Gasperi n. 18, codice fiscale LLVGPP43R07D286N;
- Francesca Ferrario, nata a Saronno (VA) il giorno 07 luglio 1963, residente a Desio (MB) in Via Monte Generoso n. 3, codice fiscale FRRFNC63L47I441Z;
- Annamaria Ligugnana, nata a Taranto (TA) il giorno 15 settembre 1948, residente a Milano (MI) in Via California n. 9, codice fiscale LGGNMR48P55L049S.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed espone all'assemblea le ragioni operative per le quali l'Organo di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre di assumere la qualifica di Ente del Terzo settore e procedere alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione "Associazione di Promozione Sociale".

L'associazione, infatti, ha tutte le caratteristiche per essere APS, in quanto è un ente senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle che il legislatore ha considerato di interesse generale, attività individuate nell'art. 5 del CTS, a favore dei propri associati e dei loro familiari e della collettività avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato degli stessi associati.

Espone quindi brevemente la disciplina cui potrebbe essere soggetta l'Associazione qualora decidesse di diventare APS iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, soffermandosi in particolare sul regime fiscale che risulterebbe agevolato rispetto a quello applicato agli enti no profit privi di tale qualifica e sul fatto che gli ETS godono di una particolare preferenza, rispetto agli altri soggetti lucrativi, da parte della Pubblica

Amministrazione nella co-programmazione e co-progettazione in progetti finalizzati a soddisfare esigenze sociali.

Proseguendo nella trattazione dell'ordine del giorno il Presidente sollecita l'attenzione dell'assemblea su alcuni aspetti del nuovo statuto che si sofferma ad illustrare.

In proposito il Presidente ricorda che il testo di statuto aggiornato con le modifiche proposte è già stato distribuito prima d'ora agli intervenuti, che dichiarano di conoscerlo.

Il Presidente passa a esporre le proposte di modifica del nuovo statuto, soffermandosi sulle principali variazioni apportate allo statuto attualmente vigente, in considerazione del necessario adeguamento alla disciplina del D. Lgs. n. 117/2017 (CTS) al fine di poter ottenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

In particolare, il Presidente espone le principali modifiche apportate come segue:

- ✓ Viene modificata, nell'articolo 1, la denominazione dell'Associazione. La nuova denominazione sarà "WHITE MATHILDA APS". Si precisa che l'utilizzo dell'acronimo APS nella denominazione è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- ✓ Viene precisato nell'articolo 1 che l'Associazione applica le disposizioni stabilite dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in tema di Associazioni di Promozione Sociale;
- ✓ Vengono meglio precisati nell'articolo 2 le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli scopi dell'Associazione, e vengono inseriti i principi inderogabili dell'Associazione;
- ✓ Vengono meglio disciplinate nell'articolo 3 le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del Terzo Settore e le modalità di realizzazione delle stesse;
- ✓ Vengono meglio disciplinate nell'articolo 4 le attività diverse da quelle istituzionali che



l'Associazione potrà svolgere, a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Viene precisato che è fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa;

✓ Vengono meglio disciplinate nell'articolo 5 le attività di raccolta fondi che l'Associazione potrà porre in essere, secondo le modalità previste dall'articolo 7 del Codice del Terzo Settore;

✓ Viene specificato nell'articolo 6 che l'Associazione ha sede nel Comune di Desio e che le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto; le decisioni in ordine al trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune competono all'Organo di Amministrazione;

✓ Viene ampliata la disciplina nell'articolo 8 relativa alla figura dell'Associato, con particolare riferimento alla sua definizione, al trattamento dei dati personali, ai criteri di accettazione ed ammissione, alla disciplina del rapporto associativo, al diritto di voto, al diritto di esaminare i libri sociali, agli ulteriori diritti e doveri degli associati e alla perdita della qualifica di associato;

✓ Viene ampliata nell'articolo 9 la disciplina relativa ai Volontari;

✓ Viene ampliata e meglio precisata nell'articolo 11 la normativa relativa all'assemblea degli associati, con particolare riferimento al suo funzionamento, ai compiti dell'assemblea ordinaria, ai compiti dell'assemblea straordinaria e alle maggioranze;

- ✓ Viene ampliata nell'articolo 12 la disciplina relativa all'Organo di Amministrazione, con particolare riferimento alla sua composizione, al suo funzionamento, alle attività di sua competenza e alla sostituzione degli amministratori;
- ✓ Vengono disciplinate nell'articolo 13 le figure del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
- ✓ Viene aggiunto l'articolo 14 portante la disciplina dell'Organo di Controllo, con particolare riferimento alle sue funzioni e alla sua composizione;
- ✓ Viene aggiunto l'articolo 15 portante la disciplina dell'Organo di Revisione legale dei conti, con particolare riferimento alle sue funzioni e alla sua composizione;
- ✓ Vengono aggiunti l'articolo 16 (Responsabilità) e l'articolo 17 (Denuncia al tribunale e ai componenti dell'Organo di controllo);
- ✓ Viene ampliata la disciplina relativa al divieto di distribuzione degli utili (articolo 19), alle controversie (articolo 20) e al Bilancio di esercizio e relazione di missione (articolo 21);
- ✓ Viene aggiunto l'articolo 22 relativo alla disciplina del Bilancio sociale;
- ✓ Viene meglio disciplinata nell'articolo 23 la composizione e la tenuta dei libri sociali obbligatori;
- ✓ Vengono ampliate la disciplina relativa alle modifiche allo statuto (articolo 24), allo scioglimento (articolo 25) e alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione (articolo 26).

Segue l'integrale lettura del testo del nuovo Statuto. Gli associati si dichiarano già edotti, avendo avuto per tempo una copia del nuovo Statuto al fine di una attenta disamina.

Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'Assemblea, udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

1) di ripristinare il numero minimo degli associati fondatori dell'Associazione, come previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 e, per conseguenza:

✓ di accettare la proposta del Presidente, attribuendo la qualifica di associato fondatore ai signori:

- Giovanni Oliva;**
- Marinella Italiano;**
- Giuseppe Allievi;**
- Francesca Ferrario;**
- Annamaria Ligugnana;**

i quali accettano la qualifica a loro conferita;

✓ di integrare l'Atto Costitutivo dell'Associazione con i suddetti nominativi.

Pertanto, sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, la composizione degli associati fondatori risulta essere la seguente:

- Luisa Giuseppina Oliva;**
- Maria Barroccu;**
- Giovanni Oliva;**
- Marinella Italiano;**
- Giuseppe Allievi;**
- Francesca Ferrario;**
- Annamaria Ligugnana.**

2) di adottare il nuovo testo di statuto composto di numero 27 (ventisette) articoli, testo

che si allega al presente verbale e che è stato illustrato a tutti i presenti, e di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale". A tale proposito, si delibera di autorizzare il Presidente dell'Organo di Amministrazione e gli altri componenti in via disgiunta tra loro, ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

A questo punto il Presidente apre la discussione, al termine della quale il testo di deliberazione sopra riportato viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità per voto palese degli associati intervenuti, nel pieno rispetto dello Statuto sociale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente.

Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a seguito della delibera come sopra assunta, lo Statuto sociale viene a risultare come dal testo che, firmato dal Presidente e dal Segretario, si allega al presente atto, sotto la lettera "A", previa lettura all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 21.30, Il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente Il presente verbale, previa lettura e approvazione da parte dei presenti.



Il presente atto, formato dal testo del presente verbale e dal testo dello Statuto, viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Desio e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Desio, 03 novembre 2023

Firma del Presidente Luisa Giuseppina Oliva

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Oliva', written over a horizontal line.

Firma del Segretario Giuseppe Allievi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe Allievi', written over a horizontal line.

ALLEGATO "A" - STATUTO

Art.1 – Denominazione.

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata:

"WHITE MATHILDA APS"

L'utilizzo dell'acronimo "APS" nella denominazione è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Di tale indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Non è necessaria l'aggiunta nella denominazione dell'acronimo "ETS", in quanto le associazioni di promozione sociale rientrano per legge in una delle sezioni previste dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in tema di Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 2 – Oggetto sociale.

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) in favore dei propri associati e della collettività.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.



I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Principi inderogabili dell'Associazione

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione stessa:

- a) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

- e) Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;
- f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- g) Intramissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;
- h) Diritto degli associati di esaminare i libri sociali, in base alle indicazioni previste nel presente statuto;
- i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

- k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;
- l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore;
- m) Numero minimo di associati: sette persone fisiche con obbligo di integrazione entro un anno dalla diminuzione sotto il minimo legale stabilito dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore;
- n) Divieto di apporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e divieto di previsione del diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Divieto di collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
- o) Possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Scopi e finalità

Lo scopo sociale dell'Associazione è volto a tutelare, assistere, sostenere le persone, senza distinzione di età, sesso, razza, religione, idee e ceto sociale, che si trovino in una situazione di disagio sociale, economico, psicologico e legale o siano vittime di violenza di genere, di stalking, di bullismo, cyberbullismo,

mobbing, omofobia, e promuove ogni azione per prevenire e contrastare ogni forma di abuso e violenza a danno di donne, minori e adulti in difficoltà.

L'Associazione si rivolge, tra gli altri, alle donne vittime di violenza di genere, ai minori, agli anziani, alle donne immigrate e alla famiglia nell'opera di sostegno alla genitorialità.

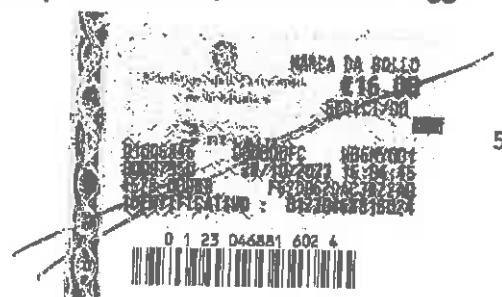
L'Associazione intende attuare ogni iniziativa al fine di accogliere e sostenere le persone in condizioni di disagio, a causa di violenza o maltrattamenti, anche assieme ai loro figli, costruendo cultura e spazi di libertà e dando valore alle relazioni interpersonali anche in presenza di grave disagio;

L'Associazione promuove attività culturali, sociali, psicologiche e giuridiche tese alla promozione, all'attuazione e alla tutela degli interessi, del benessere e dei diritti della persona con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni di disagio e difficoltà.

Art. 3 – Le Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- **Lett. a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **Lett. c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **Lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge



28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- **Lett. e)** tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

- **Lett. l)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- **Lett. l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- **Lett. q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- **Lett. w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 08 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- **Lett. z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'associazione si propone di promuovere e realizzare:

1. azioni di prevenzione, intervento e tutela delle donne vittime di violenza di genere;

2. sportelli di tutela e assistenza di tipo psicologico e legale, attraverso l'istituzione di centri d'ascolto dedicati alle vittime di violenza di genere e alle vittime di stalking e, in genere, dedicati alla tutela della donna, della famiglia, dei minori e degli anziani;
3. sportelli di informazione, mediazione culturale, orientamento nella rete dei servizi socioeducativi e sociosanitari in favore delle donne immigrate;
4. consulenza familiare e percorsi per il sostegno alla genitorialità;
5. consulenza psico-pedagogica;
6. una rete informativa che, attraverso un intervento concreto sul territorio, favorisca un servizio immediato di assistenza ai soggetti di cui sopra;
7. iniziative dedicate alle problematiche di interesse per la scuola (bullismo, cyberbullismo, mobbing, omofobia, sicurezza stradale, educazione sessuale, sostanze stupefacenti, etc.);
8. campagne di educazione e sensibilizzazione per la prevenzione e contrasto ad ogni forma di abuso e violenza a danno di donne, minori e adulti in difficoltà;
9. percorsi di formazione e di informazione-intervento;
10. Ideazione e gestione di progetti che possano contribuire al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
11. la gestione di case di rifugio in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che assicuri, inoltre, un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonomia individualità;
12. prestazioni globali del servizio di accoglienza alle persone in situazioni di disagio, fornendo alloggio a favore di soggetti bisognosi di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi accessori e di supporto;

13. corsi, seminari, manifestazioni, mostre, spettacoli di carattere culturale, coerenti con le finalità dell'Associazione, rivolti alla cittadinanza e ogni altra iniziativa che l'Associazione giudichi utile al raggiungimento delle finalità istituzionali;
14. la riduzione del disagio abitativo attraverso la messa a disposizione a nuclei familiari svantaggiati di unità immobiliari;
15. la realizzazione di progettualità al fine di soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
16. la realizzazione e l'organizzazione di programmi e attività volti a promuovere l'inclusione sociale e lavorativa, in particolare donne vittime di violenza e giovani che si trovano in situazioni di vulnerabilità in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, divenendo una presenza sul territorio che offra ai predetti soggetti un luogo di aggregazione ed uno spazio dove trovare la soddisfazione ai bisogni educativi e sociali;
17. l'avviamento di progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
18. L'avviamento di attività di collaborazione educativa e lavorativa con le diverse realtà economiche private e pubbliche presenti sul territorio;
19. La realizzazione di corsi di imprenditoria e di gestione delle attività economiche a favore dei propri assistiti, al fine di una formazione completa e creazione di una Scuola dei Mestieri, al fine di avviare le persone svantaggiate verso un percorso di autonomia, formandole nell'arte del lavoro manuale (ricamo, cucito, giardinaggio, cucina, pasticceria, e nell'arte dell'organizzazione di eventi (esempio: cerimonie);
20. Collaborare con Aziende che rispettino i principi e i valori dell'Associazione;
21. Riattivare/installare/recuperare/valorizzare caseifici, gelaterie, filiere di lana e filati, orti, frutteti, apiari, vigne, boschi;

22. Aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;

23. Tutela degli Animali

L'Associazione opera in difesa degli animali e dei loro diritti, attraverso attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e promozione di una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Essa, inoltre, opera con l'intento di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali.

L'Associazione potrà collaborare con Enti pubblici e privati per promuovere:

- ogni forma di aiuto e assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono;
- ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente;
- studi, incontri, progetti, convegni sugli animali.

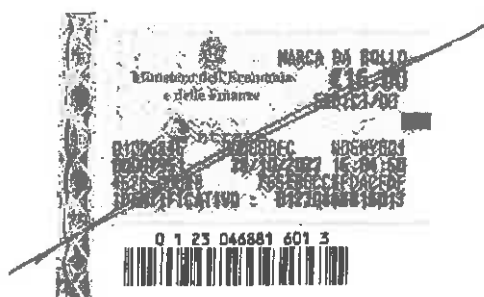
L'Associazione compie ogni atto che, in armonia con l'interesse generale che l'Associazione persegue, valga al conseguimento dei fini associativi.

Art. 4 – Le attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017.

Tra le predette attività si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, realizzate al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto;



• Operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto.

Art. 6 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Desio (MB), in Via Milano n. 390.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Organo di Amministrazione, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Organo di Amministrazione, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Art. 7 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Art. 8 - Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione si costituisce con un numero minimo di sette persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento delle finalità previste dallo statuto, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati

identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni.

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web). Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ed esercita il diritto di voto.

È fatto espresso divieto di:

- disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

Criteri di accettazione ed ammissione

Disciplina del rapporto associativo.

[illegible]

del rapporto medesimo sono uniformi. A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo. È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Ogni associato ha un voto. Vigge il principio del voto singolo. Il diritto di voto spettante agli associati minorenni viene esercitato dal genitore o dall'esercente la potestà parentale che rappresenta il minore. Il diritto di voto spettante agli associati Enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati; qualora l'Associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati. Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 c.c.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli

associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro quindici giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il termine stabilito dall'Organo di amministrazione. Il mancato versamento della quota associativa entro il predetto termine viene equiparato a dimissioni.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati al versamento della quota associativa.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- ✓ dimissioni;
- ✓ decesso;
- ✓ espulsione.

Le dimissioni possono essere comunicate in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all'Organo di Amministrazione: tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota

dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso. Il mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dall'Organo di Amministrazione viene equiparato a dimissioni, senza ulteriori formalità.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri;
- c. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 9 - I Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione nel rispetto e alle condizioni stabilite dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10– Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;



- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) Sovranità dell'assemblea degli associati;
- b) Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art.11– L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati oppure almeno un terzo dei componenti dell'Organo di Amministrazione. La convocazione dell'Assemblea è effettuata

con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione, e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, viene fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati. Le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

È inoltre prevista l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto

al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, salvo che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente esecutive. Nell'apposito verbale dovrà risultare anche una sintesi del dibattito.

I componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsto;

- l'approvazione del bilancio di fine esercizio, della relazione di missione o del rendiconto per cassa e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del bilancio sociale;
- la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;
- sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;



- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, sia in prima che in seconda convocazione

Art.12 – Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Organo di Amministrazione l'accertamento

dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione possono partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

L'Organo di Amministrazione può delegare uno o più amministratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti con poteri decisionali e rappresentativi, nel rispetto dell'art. 2381 quarto comma c.c.

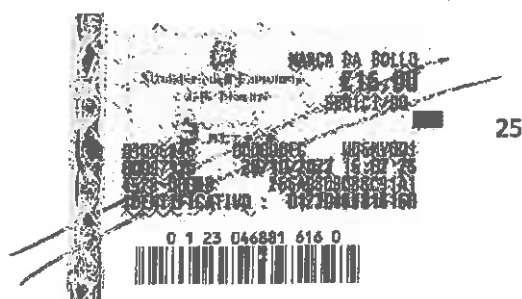
Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Attività dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;
- determina l'importo annuale della quota associativa;
- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;
- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa e il bilancio sociale ove necessario;
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- istituisce gruppi/ sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;



- conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;
- cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione.

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.

Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l'Amministratore più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo di Amministrazione stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.

Art.13 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Fatta eccezione per la nomina nell'atto costitutivo, il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione. Dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere (o del Segretario/Tesoriere) sono dettagliati in apposito Regolamento.

Art. 14 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.

Nella scelta dei componenti si applicano gli articoli 2397 e 2399 del Codice civile.

Si applica inoltre quanto disposto dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare anche il controllo contabile qualora almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 15 – Organo di Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della

L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo e i componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi in base a quanto disposto dall'articolo 28 del Codice del Terzo settore.

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

MARCA DA BOLA
2.25, 00
SERIE 1.00

01006845 8000000 00000001
10000000 20000000 10000000
00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000

0 1 23 046881 615 9

29

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) beni mobili ed immobili;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- i) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- j) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore, connesse alla necessità di reperimento di fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 20 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori nominati dall'Assemblea degli associati. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 21 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, devono essere depositati presso la sede sociale negli 8 (otto) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Per quanto non stabilito, si applica l'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Art. 22 – Bilancio sociale

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art.23 – Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (registro dei volontari) del Codice del terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 24– Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Art. 25– Scioglimento.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 26 – Trasformazione, fusione, scissione

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del c.c. Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati.

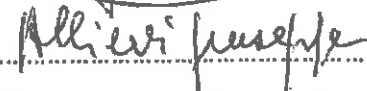
Art. 27 – Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Desio, 03 novembre 2023

Firma del Presidente Luisa Giuseppina Oliva

Firma del Segretario Giuseppe Allievi



3 1779 09/11/2023

0,00
200,00

TM323L001779000LC
*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM3